

**BOZZE DI STAMPA**

**4 luglio 2017**

**N. 1 – ANNESSO**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

### **Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (2092)**

#### **PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

##### **QPI**

CANDIANI, CALDEROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,  
DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premessi che:

la cittadinanza è uno *status* cui la Costituzione riconnette una serie di diritti e doveri. Essa è condizione per l'esercizio di diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo, tra cui in particolare i diritti politici come l'elettorato attivo e passivo, nonché il diritto a concorrere per l'accesso alle maggiori istituzioni pubbliche dello Stato (Magistratura, Parlamento, organismi di Intelligence), diritti che postulano un forte senso di attaccamento dell'individuo al Paese di appartenenza ma anche fondamento di alcuni doveri costituzionali, espressione della solidarietà che esiste tra i componenti di un unico popolo (dovere di difendere la Patria, concorrere alle spese pubbliche in ragione delle proprie capacità contributive, fedeltà della Repubblica e osservanza della Costituzione e delle leggi;

la cittadinanza è il vincolo di appartenenza ad uno Stato, che comporta un insieme di diritti e doveri. Nell'ordinamento la cittadinanza trova il primo significativo riconoscimento nelle fonti greche e romane: il cittadino è tale secondo il principio dello «*jus sanguinis*» e può godere dei diritti politici e civili. L'acquisto della cittadinanza secondo il principio dello «*ius soli*», in base al quale si attribuisce la cittadinanza italiana a coloro che sono nati nel territorio dello Stato qualora i genitori siano apolidi e nei casi in cui il figlio non acquisti la cittadinanza dai genitori in base alla legge dello Stato d'appartenenza è una modalità residuale nella legislazione italiana;

l'articolo 1 della Costituzione ci ricorda che la sovranità popolare ha un senso se viene «esercitata»: la cittadinanza non si può soltanto «avere» deve anche essere «usata». La democrazia voluta dai Costituenti è una democrazia reale, sostanziale, non nominalistica: nella quale i diritti convivono con la dimensione dei doveri;

pretendere la sua osservanza, sentire la responsabilità positiva dei valori e degli obiettivi che in essa sono posti; accedere ad una funzione pubblica o ad una carica elettiva non è soltanto un diritto, ma un servizio da espletare «con onore», come afferma l'articolo 54 della Costituzione;

la cittadinanza è, nello stesso tempo, espressione dell'identità nazionale e uno strumento di definizione di tale identità perché essa determina la collettività di persone che costituisce il popolo di uno Stato, il suo elemento personale. Sono infatti le regole di acquisto e di perdita della cittadinanza, basate su vincoli di sangue, su specifici rapporti con il territorio, su atti volontari di adesione, su particolari rapporti con soggetti che siano già cittadini, a determinare «appartenenza di un individuo al popolo di uno Stato. La cittadinanza esercita così, simultaneamente, una funzione di inclusione e di esclusione, distingue i cittadini dagli stranieri. È questo un elemento connaturato ed essenziale all'istituto giuridico cittadinanza, in mancanza del quale esso perderebbe ogni significato. La funzione di esclusione della cittadinanza contribuisce a determinare l'identità nazionale. Come giustamente stigmatizzato dal Professore Sartori: «l'alterità è il necessario complemento dell'identità, siamo chi siamo, e come siamo, in funzione di chi o come non siamo», Le politiche della cittadinanza rispondono a diversi interessi che possono modificarsi o variare nel tempo, ma al fondo sono sempre il riflesso dell'idea di identità nazionale che è propria di ciascuno Stato;

ampliare le ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio italiano, facendo di questa modalità il canale principale di acquisto della cittadinanza è manifestamente incostituzionale ai sensi del disposto di cui all'articolo 52 della Costituzione. È inoltre una posizione antistorica, proprio a fronte degli ingenti flussi migratori che interessano Paesi come l'Italia e, più in generale, i Paesi dell'Europa. Tali flussi richiedono, infatti, di essere governati e non già assecondati promettendo a chiunque l'acquisto della cittadinanza a prescindere da un'effettiva integrazione nel nostro tessuto sociale, culturale ed economico. Un tale atteggiamento può essere declinato come alto tradimento e attentato alla Costituzione;

il problema della cittadinanza non è connesso al problema del riconoscimento dei diritti civili in favore degli stranieri extracomunitari che si trovino sul territorio italiano. Il riconoscimento dei diritti civili, infatti, discende dalla qualità di essere umano del soggetto che li invoca, non dalla sua appartenenza ad una comunità politica piuttosto che ad un'altra. Così, per esempio, il diritto alla libertà di pensiero o di fede religiosa è riconosciuta dalla Costituzione italiana a qualsiasi uomo, senza distinzione di etnia. Il problema della cittadinanza non è un problema di riconoscimento di diritti civili; esso pone più propriamente un problema di definizione del senso di appartenenza ad una comunità sociale e politica;

l'acquisto della cittadinanza non può essere declassato da coronamento di un'integrazione già avvenuta, di una identità già acquisita a strumento di una integrazione ancora da compiere. Le politiche della cittadinanza incidono sull'identità nazionale e devono e non possono essere modificate senza tenere presente la necessità di salvaguardare questo principio fondamentale su cui si fonda la nostra Costituzione senza una novella della stessa Costituzione;

delibera,

di non procedere all'esame della proposta di legge in titolo.

---

